AFFIDAMENTO IN PROVA DEL CONDANNATO MILITARE

Art. 5

Affidamento in prova del condannato per obiezione di coscienza

Il periodo di osservazione della personalita' e' limitato ad un mese quando la condanna consegua a reato militare determinato da obiezione di coscienza.

Versione in vigore dal 25 maggio 1983, non più in vigore dal 28 dicembre 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Affidamento in prova del condannato militare
Estremi	Legge 29 aprile 1983, n. 167
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/affidamento-in-prova-del-condannato-militare/art-5-affidamento-in-prova-del-condannato-per-obiezione-di-coscienza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it